



ALLEGATO A alla Dgr n. 2496 del 23 dicembre 2014

ACCORDO

ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990

PER

la realizzazione del programma di interventi per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria siti sul territorio ricompreso nella regione Veneto.

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale - Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, con sede in Roma, C.F. n. 80188231587 in persona del, nella qualità di Coordinatore della predetta Struttura di missione, di seguito denominata “Struttura”, da una parte,

E

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, C.F. n. 80007580279, nella persona della, che interviene nel presente in qualità di Direttore della Sezione Beni Culturali, di seguito denominata “Regione” dall'altra.

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2012, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale una “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, con il compito di assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alla commemorazione della prima guerra mondiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013 concernente la conferma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale della “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2013, e successive integrazioni e modificazioni, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del coordinamento amministrativo – del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), in particolare l'articolo 1, comma 308, che autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria”, nel quadro degli interventi programmati per la commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale,

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2014, recante la conferma della Struttura di missione per la commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale, che assume la denominazione di Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
- in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 del sopracitato decreto del 24 marzo 2014, il quale prevede che la Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, per l'espletamento dei propri compiti, può svolgere funzioni di stazione appaltante per la realizzazione, tra gli altri, del programma commemorativo della grande guerra;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2014, con il quale al Cons. Andrea Mancinelli è stato conferito l'incarico di Coordinatore della sopracitata Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale;
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2014, con il quale al Cons. Andrea Mancinelli sono assegnate, in gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sul capitolo 904
"Spese per i lavori per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria"", iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2014;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2014, con il quale è stato approvato il programma degli interventi commemorativi del centenario della prima guerra mondiale previsti nell'anno 2014, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 marzo 2014;
- in particolare il comma 1, dell'articolo 3 del sopracitato decreto del 15 maggio 2014, nel quale alle lettere c), d), f) e g) risultano approvati gli interventi di restauro conservativo da realizzare nella Regione Veneto;
- la nota n. 80091 del 25/11/2014, con la quale il Comune di Bassano del Grappa ha trasmesso il progetto di risanamento e restauro conservativo del Tempio Ossario e Torri Campanarie, luogo in cui sono sepolti i caduti durante i conflitti della Prima Guerra mondiale, nonché ha chiesto che il suddetto progetto venga inserito nel programma di restauri conservativi da eseguire nel Veneto, già individuato dal sopracitato decreto del 15 maggio 2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

PREMESSO E CONSIDERATO

- che, la Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, per l'espletamento dei propri compiti e, in particolare, per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale, può svolgere funzioni di stazione appaltante ;
- che occorre avviare l'iter tecnico-amministrativo propedeutico alla realizzazione del programma qui denominato "i luoghi della memoria – Regione Veneto", comprensivo degli interventi di seguito indicati:

1. restauro conservativo del Sacrario di Asiago,
 2. lavori per il ripristino del decoro degli spazi adiacenti al Sacrario di Asiago destinati a spazi espositivi quali parti integranti il “memoriale diffuso della grande guerra”;
 3. restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa (VI) e lavori per il ripristino del decoro di parti adiacenti, destinati a spazi espositivi quali parti integranti il “memoriale diffuso della grande guerra”;
 4. restauro conservativo del Montello (TV) e lavori per il ripristino del decoro di parti adiacenti, destinati a spazi espositivi quali parti integranti il “memoriale diffuso della grande guerra”;
 5. risanamento e restauro conservativo del Tempio Ossario e Torri Campanarie siti nel Comune di Bassano del Grappa,
- che la stima del costo complessivo per la realizzazione del programma “i luoghi della memoria – Regione Veneto”, è pari circa ad €13.000.000,00;
 - che si rende necessario, oltre che opportuno procedere alla realizzazione del programma “i luoghi della memoria – Regione Veneto”, attraverso un’azione congiunta fra le Amministrazioni coinvolte, ottimizzando le risorse assentite per un’attuazione del medesimo programma maggiormente rispondente alle esigenze commemorative sottese;
 - che occorre, quindi, procedere alla sottoscrizione del presente accordo con la Regione Veneto per quanto riguarda la realizzazione del suddetto programma;
 - che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA l’esigenza di realizzare l’attività comune per la realizzazione del programma sopra descritto;

tutto ciò premesso e considerato

la Struttura e la Regione, avuto riguardo alle proprie competenze e finalità istituzionali, procedono alla sottoscrizione del presente accordo per la regolamentazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei reciproci impegni per la realizzazione del programma “i luoghi della memoria – Regione Veneto”, programma di interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e ripristino del decoro dei siti ricompresi nella Regione Veneto.

ARTICOLO 1

Oggetto dell’accordo

1. Le premesse del presente accordo formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L’oggetto del presente accordo è la realizzazione del programma denominato “I luoghi della Memoria – Regione Veneto”, consistente negli interventi di messa in sicurezza, restauro e ripristino dei luoghi della memoria, quali i Sacrari di Asiago, Cima Grappa, Montello e spazi adiacenti e il Tempio Ossario e Torri Campanarie nel Comune di Bassano del Grappa.

3. Il presente accordo regola i rapporti fra la Struttura e la Regione per la realizzazione del programma denominato “I luoghi della Memoria – Regione Veneto”, formano parte integrante del presente accordo le schede descrittive degli interventi del programma di cui trattasi, che si allegano, sotto la lettera “A”.

ARTICOLO 2

Ambito temporale dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione e sino all'atto del collaudo definitivo delle opere e, comunque, non oltre il 2018.

ARTICOLO 3

Finanziamento e copertura finanziaria

1. Il costo complessivo per la realizzazione del Programma di cui trattasi è desunto dalla somma dei quadri economici dei progetti stimati per ogni intervento. Ogni quadro economico è composto dalla somma dei lavori (quadro A) e dalle somme previste per la redazione dei progetti, collaudi, ecc., a disposizione dell'Amministrazione (quadro B).

2. Le parti prendono atto e accettano che il costo complessivo, per l'attuazione del Programma, stimato in circa €13.000.000,00 è ripartito nel modo seguente:

a) €9.000.000,00 pari al 69,23% del costo complessivo è posto a carico della Struttura a copertura delle somme a disposizione preventivate nei quadri B e di parte dei costi dei lavori stimati nei quadri A, a valere sul capitolo 904 “Spese per i lavori per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria”, iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2014;

b) € 4.000.000,00, pari al 30,77% del costo complessivo a carico della Regione a copertura della restante parte dei costi dei lavori, stimati nei quadri A, comprensivi di IVA nei termini di legge.

3. La Regione, compatibilmente con le regole della finanza pubblica, si impegna a rendere disponibili e trasferirà sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, le risorse finanziarie di propria competenza, di cui alla lettera b) del precedente comma 2, in misura tale da garantire la copertura dei costi dei lavori fino alla concorrenza di €4.000.000,00, in due tranches di pari importo, entro rispettivamente il 30.9.2015 ed entro il 30.9.2016.

4. Le parti prendono e accettano che la somma ricevuta dalla Regione in esecuzione del presente accordo, dovrà essere impegnata dalla Struttura esclusivamente per la realizzazione del programma “I luoghi della memoria – Regione Veneto” e non potrà essere destinata, nemmeno in parte, ad altri scopi.

ARTICOLO 4

Rendicontazione

5. La Struttura è tenuta a rendicontare alla Regione, in merito all'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) comma 1, articolo 3 attraverso la trasmissione dei certificati di pagamento emessi per stati di avanzamento dei lavori e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 5

Obblighi delle parti

1. Le parti prendono atto e accettano che, per la realizzazione del programma denominato “I luoghi della Memoria – Regione Veneto”, le funzioni di stazione appaltante verranno assunte e svolte a tutti gli effetti di legge dalla Struttura.

2. La Struttura in qualità di stazione appaltante con riferimento alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1 svolge le seguenti attività:

- a) assumere le funzioni di stazione appaltante;
- b) procedere all'affidamento dei lavori, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) procedere alla redazione e stipula dei contratti di appalto e di eventuali atti aggiuntivi e alla relativa approvazione con un proprio atto amministrativo;
- d) autorizzare eventuali subappalti;
- e) svolgere le funzioni di direzione e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza sia nella fase progettuale che di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
- f) eseguire il collaudo tecnico-amministrativo e statico ai sensi degli artt. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciare il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
- g) prestare assistenza giuridico-amministrativa per la definizione in via amministrativa di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possano definirsi in via amministrativa ed in via giudiziaria per quanto di competenza;
- h) adempimenti connessi alla normativa CUP, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per quanto applicabili.

4. Nel quadro economico del programma di cui all'articolo 1, la Struttura includerà le somme a disposizione dell'amministrazione per la redazione dei progetti e di ogni altra attività necessaria per la realizzazione del programma secondo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii..

5. La Regione si impegna a garantire la copertura finanziaria ed il relativo impegno di spesa, così come previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del presente accordo.

ARTICOLO 6

Responsabile del procedimento e Direzione lavori

1. La Struttura nominerà il Responsabile del procedimento, nonché i funzionari incaricati di svolgere le attività oggetto del presente accordo e ne darà comunicazione alla Regione.

2. Le comunicazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, così come ogni altra necessaria comunicazione e ogni altra pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, verranno effettuate dal Responsabile del procedimento designato dalla Struttura per ogni singolo intervento.

ARTICOLO 7

Maggiori oneri

Le parti convengono, inoltre, che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, da destinare ad analoghi interventi da realizzare nella Regione Veneto, la Regione si riserva la facoltà di continuare ad avvalersi della collaborazione della Struttura.

ARTICOLO 8

Rapporti con i terzi

La Struttura è unica responsabile relativamente alle attività di realizzazione del programma di cui all'articolo 1 e delle attività dedotte dal presente accordo.

ARTICOLO 9

Collaudo definitivo dell'opera

Il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere sarà effettuato mediante un'apposita Commissione che sarà nominata dalla Struttura in qualità di stazione appaltante.

ARTICOLO 10

Sistema di Cima Grappa

Le Parti convengono che i luoghi di Cima Grappa costituiscono un'area sistematica di pubblico interesse, che ricomprende il Sacrario Militare ed i servizi affidati al Ministero della Difesa, nonché i manufatti ed i servizi insistenti sulle aree affidate all'Ente Nazionale Aviazione Civile. La Struttura si riserva di procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per verificare la manifestazione di interesse di iniziative private, pubblico/private o pubbliche per l'eventuale riqualificazione di aree ed immobili adiacenti il Sacrario, al fine di garantirne una migliore fruibilità al pubblico.

ARTICOLO 11

Disposizioni di riferimento

1. Per l'esecuzione delle opere di che trattasi e, quindi, ai fini dell'individuazione della normativa di riferimento del presente documento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di Opere Pubbliche di competenza statale, nonché quelle che, successivamente alla data di stipula del presente atto, saranno vigenti.

ARTICOLO 12

Tentativo di conciliazione

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. A tale fine, chiederanno il parere di una Commissione composta da due membri scelti dalle parti e da un Presidente nominato di comune accordo dalle parti.

2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 13

Comunicazioni

1. Le parti s'impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo in conformità ai doveri di buona fede e alla prassi di mercato relativa a questo genere di attività.

ARTICOLO 14

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente accordo acquista efficacia se convenuta fra le parti in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione per gli

Anniversari di interesse nazionale

Il Coordinatore

.....

Regione del Veneto – Giunta

Regionale

Sezione Beni Culturali

Il direttore

.....